

# COMUNE DI TORRE PELLICE (TO)

**Parere n. 2 del 18/03/2021**

**sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014.**

Ricevuto in data 17/03/2022 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento Ordinario dei residui"

a) Tenuto conto che l'art 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento."*

b) Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *"il riaccertamento ordinario de residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*

c) il citato art. 3 comma 4 stabilisce le normative riguardanti la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*.

Presso atto delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;

## CONCLUSIONI

Vista la documentazione predisposta dall'ufficio di Ragioneria;

Visto che i criteri e le modalità da seguire per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'art 14 del DPCM 28.12.2011, sono dettagliatamente riportati al punto 9.1 dei principi contabili applicati allegati 4.2 e si sostanziano nel definire per ciascun residuo, attivo e passivo, l'eventuale re-imputazione contabile nell'esercizio in cui le obbligazione diverranno esecutive;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate L'organo di revisione esprime un parere favorevole all'adozione del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e conseguente variazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Torre Pellice, 18 Marzo 2022

Il Revisore dei Conti

